



in forma abbreviata "EUROFUNDLUX"

SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE MULTICOMPARTO Sede Sociale: L-1820 Lussemburgo

▪ 10, rue Antoine Jans

RCSL Luxembourg n° B 82461

STATUTI COORDINATI

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA

GENERALE STRAORDINARIA DEL 6 AGOSTO 2024 ▪

STATUTI COORDINATI

ARTICOLO 1 - Costituzione

È costituita tra i componenti e tutti coloro che diverranno in seguito azionisti, una società in forma di "société anonyme", con la denominazione di "EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND", qualificata come Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), in forma abbreviata "Eurofundlux" (di seguito indicata come la "Società").

ARTICOLO 2 - Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato. La Società può essere sciolta con delibera dell'assemblea generale con le modalità previste nel caso di modifica dello statuto.

ARTICOLO 3 - Oggetto

L'oggetto della Società consiste nell'investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, e/o altre attività finanziarie liquide e altre attività consentite, come menzionato nella parte I della Legge del 17 dicembre 2010 (di seguito la Legge) riguardante organismi di investimento collettivo conformemente alla politica di investimento stabilita dal Consiglio d'Amministrazione in virtù del seguente articolo 10, allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare gli azionisti dei risultati della gestione del proprio portafoglio.

La Società può adottare tutte le misure necessarie ed effettuare tutte le operazioni che riterrà opportune per il raggiungimento e lo sviluppo del proprio oggetto in tutti i sensi nell'ambito della Legge relativa agli organismi di investimento collettivo. La Società sarà autogestita o nominerà una società di gestione. La Società è autorizzata a delegare a terzi una o più delle sue funzioni.

ARTICOLO 4 - Sede sociale

La Società ha la propria sede sociale in Lussemburgo, nel Gran Ducato del Lussemburgo. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale della Società all'interno dello stesso comune o in altro comune del Gran Ducato del Lussemburgo e modificare di conseguenza il presente Statuto. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti uffici o succursali, sia in Lussemburgo, sia all'estero.

Ove riterrà che si siano verificati o siano imminenti eventi straordinari di carattere sociale, politico o economico tali da compromettere il normale svolgimento dell'attività presso la sede sociale o tali da rendere difficile il flusso di comunicazioni tra tale sede e persone all'estero, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre il momentaneo trasferimento all'estero della sede sociale fino alla completa cessazione delle circostanze eccezionali; tali misure temporanee non avranno alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento di sede, rimarrà una Società di diritto lussemburghese.

ARTICOLO 5 - Capitale

Il capitale della Società sarà in ogni momento corrispondente al valore netto delle attività totali della Società calcolato come indicato nel successivo articolo 18 dello Statuto. Il capitale della Società varierà pertanto di diritto, senza modifica del presente Statuto e senza obbligo di pubblicazione e d'iscrizione nel registro del Commercio e delle società.

Il capitale minimo della Società sarà di Euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquanta mila).

Il capitale iniziale sottoscritto viene fissato in un milione duecento quaranta mila (1.240.000-) Euro, rappresentato da centoventiquattromila (124.000) azioni della classe B interamente liberate e prive di valore nominale di "EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND -BOND INCOME

Il Consiglio di Amministrazione può emettere, in ogni momento e senza limiti, altre azioni al corrispondente Valore Patrimoniale Netto per azione determinato conformemente al successivo articolo 18 dello Statuto senza riservare agli azionisti esistenti un diritto d'opzione sulle azioni di nuova emissione. Il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque il diritto di rifiutare discrezionalmente una richiesta di acquisto di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere una o più classi di azioni per ogni comparto, secondo criteri specifici da determinarsi quali: la riserva di certe classi a categorie di investitori specifiche, indicazioni di importi minimi di investimento, strutture di commissioni, oneri, remunerazioni specifiche, politica di distribuzione o altri criteri.

Il Consiglio di Amministrazione può ugualmente decidere di emettere per ogni classe di azioni due o più sotto-classi il cui patrimonio verrà comunque investito secondo la politica di investimento specifica della classe che le comprende, ma con specifiche strutture di commissioni di emissione e rimborso, spese o altre specificità (quali la riserva di alcune sotto- classi a particolari categorie di investitori) applicate a ciascuna sotto-classe.

Nell'ipotesi di emissione di diverse Classi o sotto-classi di azioni, ogni azionista ha il diritto di richiedere, in ogni momento e a proprie spese, la conversione delle sue azioni di una Classe o sotto-classe in azioni di un'altra Classe o sotto-classe, in base al corrispondente Valore Patrimoniale Netto delle azioni da convertire (sempre che non vi siano restrizioni contenute nel Prospetto).

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare ad un amministratore debitamente autorizzato, o a un direttore della Società o ad un qualunque soggetto debitamente autorizzato, il compito di ricevere le sottoscrizioni, ricevere il relativo versamento e rilasciare le azioni di nuova emissione.

Tutte le azioni emesse sono interamente liberate e prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni saranno nominative. La cointestazione di azioni è autorizzata. Qualora risultino più cointestatarî di una azione nominativa, la Società ha facoltà di sospendere l'esercizio dei diritti ad essa relativi sino a che venga designata, nei confronti della Società, un'unica persona in qualità di titolare.

La qualità di titolare di azioni nominative della Società verrà stabilita unicamente mediante iscrizione nominativa nel Registro degli Azionisti. La tenuta del Registro degli Azionisti è affidata all'Agente Amministrativo che vi registra le azioni nominative a nome sia dell'azionista, sia dell'Agente Collocatore Principale qualora quest'ultimo agisca in qualità di "nominee". La Società rilascia all'investitore, anche tramite i suoi Agenti Collocatori, un avviso scritto a conferma dell'avvenuta emissione. Non vi sarà emissione dei certificati azionari.

Si potranno emettere frazioni di azioni nominative fino al millesimo d'azione. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto ma parteciperanno alla ripartizione degli utili così come al ricavato della liquidazione. Se la somma delle frazioni di azioni detenute da uno stesso azionista in una stessa classe di azioni rappresenta una o più azione (i) intera (e), l'azionista godrà del corrispondente diritto di voto.

In base ad una delibera del Consiglio di Amministrazione le azioni possono appartenere a comparti diversi e i proventi dell'emissione delle azioni di ciascun comparto saranno investiti in conformità all'articolo 3 del presente Statuto in corrispondenti valori mobiliari strumenti del mercato monetario o altre attività finanziarie liquide indicate all'art. 41(1) della Legge inerente gli organismi d'investimento collettivo di aree geografiche, settori industriali, zone monetarie o in specifici tipi di azioni o di obbligazioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti degli azionisti ogni Comparto costituisce un'entità indivisibile, con i suoi propri apporti, profitti da capitale, perdite, oneri e spese, ciò a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Nel caso in cui il capitale della Società fosse inferiore ai due terzi del capitale minimo, gli amministratori dovranno sottoporre l'eventualità dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza quorum costitutivo, e deciderà con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea.

Nel caso in cui il capitale della Società fosse inferiore a un quarto del capitale minimo, gli amministratori dovranno sottoporre l'eventualità dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza quorum costitutivo; lo scioglimento potrà essere deciso dagli azionisti che detengano un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea.

L'assemblea generale dovrà essere convocata entro quaranta giorni a decorrere dal giorno in cui risulti chiaro che il capitale sia inferiore rispettivamente ai due terzi o ad un quarto del capitale minimo.

ARTICOLO 6 - Assemblee

L'assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti della Società medesima.

L'assemblea generale degli azionisti si tiene con cadenza annuale - secondo quanto disposto dalla legge lussemburghese - in Lussemburgo, presso la sede sociale della Società o in altro luogo, sempre in Lussemburgo, indicato nell'avviso di convocazione, entro i quattro (4) mesi successivi alla fine di ogni esercizio. L'assemblea generale annuale degli azionisti può aver luogo all'estero qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga, a sua discrezione assoluta, che eccezionali circostanze lo richiedano.

Le altre assemblee degli azionisti si terranno nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione.

Tutte le assemblee generali saranno convocate secondo le modalità previste dalle leggi lussemburghesi vigenti.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno e può essere depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés di Lussemburgo e pubblicato presso il Recueil électronique des sociétés et associations di Lussemburgo nonché in un quotidiano di Lussemburgo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea. In tal caso, gli avvisi di convocazioni sono inviati per posta agli azionisti nominativi tramite lettera almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. Gli avvisi di convocazione possono essere inviati esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, o tramite un altro mezzo di comunicazione che assicuri l'accesso all'informazione, a condizione che i destinatari abbiano accettato di ricevere l'avviso di convocazione tramite tale mezzo di comunicazione.

Nel caso in cui tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati ad un'assemblea generale degli azionisti ed abbiano rinunciato a ricevere l'avviso di convocazione, l'assemblea può essere tenuta regolarmente senza avviso di convocazione preventivo né pubblicazione.

Ogni azione, quale che siano il comparto e la classe o sotto-classe ai quali appartenga e quale che sia il suo Valore Patrimoniale Netto del suo comparto e della sua classe o sotto-classe, dà diritto ad un voto, fatte salve le restrizioni imposte dallo Statuto e dalle leggi e regolamentazioni lussemburghesi applicabili. Ogni azionista potrà prendere parte alle assemblee degli azionisti designando un rappresentante dell'Agente Domiciliatario come mandatario. La delega deve essere comunicata al mandatario per iscritto mediante cablogramma, telex, telefax o ogni altro mezzo simile.

Si considerano presenti ai fini del calcolo del quorum e dei voti, gli azionisti che partecipino ad un'assemblea generale tramite conferenza telefonica, videoconferenza o altro mezzo di comunicazione a condizione che ne permetta la loro identificazione, che consenta a tutti i partecipanti all'assemblea generale di sentirsi con continuità e consenta una partecipazione effettiva di tutte queste persone all'assemblea generale, nella misura in cui tali mezzi di comunicazione sono disponibili nel luogo in cui si tiene la riunione.

Le decisioni riguardanti gli interessi degli azionisti della Società verranno prese in sede di assemblea generale e le decisioni riguardanti i diritti specifici degli azionisti di un dato Comparto verranno prese in sede di assemblea generale di questo comparto.

L'assemblea generale determinerà i compensi degli Amministratori.

Nella misura in cui non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalla legge, le decisioni dell'assemblea degli azionisti debitamente convocate sono deliberate a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti.

Salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti debitamente convocata vengono adottate con la maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare altre condizioni da rispettare da parte degli azionisti, quale in particolare, e a mero titolo esemplificativo, le condizioni di partecipazione all'assemblea degli azionisti. Verranno ammessi ad ogni assemblea, generale o straordinaria, tutti gli azionisti nominativi iscritti nel registro degli azionisti alle ore 24.00 (mezzanotte), ora di Lussemburgo, cinque giorni (la "data di iscrizione") prima della seduta della predetta assemblea. I titolari di azioni nominative dovranno dare avviso al Consiglio di Amministrazione per iscritto cinque giorni prima di ogni assemblea, della loro intenzione di parteciparvi personalmente o per procura, la quale dovrà

essere depositata cinque giorni prima dell'assemblea nel luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

In ogni assemblea generale degli azionisti si terrà una lista delle presenze.

Fatte salve le disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche (la "Legge del 1915"), il Consiglio di Amministrazione può, nel corso di un'assemblea generale, aggiornare tale assemblea per un periodo di 4 (quattro) settimane.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere il diritto di voto dell'azionista che non rispetti gli obblighi descritti nel presente Statuto negli accordi contrattuali pertinenti conclusi dall'azionista in questione.

Nel caso in cui il diritto di voto di uno o più azionisti sia sospeso conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 o uno o più azionisti abbiano rinunciato ad esercitare il loro diritto di voto conformemente all'articolo 6, tali azionisti possono assistere alle assemblee generali della Società ma le azioni che detengono non saranno conteggiate ai fini della determinazione delle condizioni del quorum e della maggioranza da rispettare in un'assemblea generale della Società.

Un azionista può decidere individualmente di non esercitare temporaneamente o definitivamente, in tutto o in parte, i diritti di voto. L'azionista che rinunci è vincolato da tale rinuncia ed essa s'impone alla Società dalla sua notifica.

ARTICOLO 7 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri che potranno anche non essere azionisti della Società.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale annuale e restano in carica per un periodo massimo di sei anni. Gli amministratori potranno essere rinnovati nelle loro funzioni per mandati successivi. Un amministratore può essere revocato o sostituito in ogni momento, con o senza giusta causa, ai termini di una specifica risoluzione approvata dagli azionisti.

In caso di vacanza di un posto di amministratore in seguito a decesso, rinuncia o per altre cause, gli amministratori in carica potranno riunirsi ed eleggere, a maggioranza di voti, un amministratore che resterà in carica fino alla successiva assemblea degli azionisti al fine di adempiere provvisoriamente ai compiti in precedenza svolti dall'amministratore che occupava il posto divenuto vacante.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di creare uno o più comitati. La composizione ed i poteri di tali comitati, le modalità di nomina, di revoca, di remunerazione e di durata del mandato dei loro membri nonché del regolamento interno sono determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Amministrazione ha il compito di soprintendere alle attività dei comitati.

ARTICOLO 8 - Presidenza del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e può eleggere, sempre fra i propri membri, uno o più Vicepresidenti. Può anche nominare un segretario, non necessariamente scelto tra i membri del Consiglio, al quale affidare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di un amministratore, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente presiede tutte le assemblee generali degli azionisti; in caso di sua assenza o impossibilità di agire, le assemblee sono provvisoriamente presiedute dal Vicepresidente o da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza o impossibilità di agire, gli azionisti possono designare un altro amministratore o procuratore della Società come presidente provvisorio con voto della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

Il Presidente presiede tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impossibilità di agire, le riunioni sono provvisoriamente presiedute dal Vicepresidente o da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, se lo ritiene opportuno, dei direttori della Società – inclusi un direttore degli investimenti ed eventualmente dei vicedirettori degli investimenti – che ritenga necessari ai fini della buona gestione della Società. Non è necessario che tali direttori siano amministratori o soci della Società. I direttori designati, salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto, hanno i soli poteri e incarichi loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione scritto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è inviato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la

riunione, salva l'ipotesi di circostanze di particolare urgenza, nel qual caso la natura e le ragioni dell'urgenza dovranno essere indicate nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può essere omesso solo previo consenso di tutti gli amministratori manifestato in forma scritta, a mezzo cablogramma, telegramma, telex, telefax o altri mezzi simili. L'avviso di convocazione non è necessario per singole riunioni tenute in tempi e luoghi determinati in una decisione previamente adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore può farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione da un altro amministratore designato come mandatario per iscritto, a mezzo cablogramma, telegramma, telex, telefax o altri mezzi simili.

Fatte salve disposizioni contrarie della Legge del 1915, ciascun amministratore che abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario in conflitto con l'interesse della Società nell'ambito di un'operazione che rilevi della competenza del Consiglio di Amministrazione deve informare il Consiglio di Amministrazione di tale conflitto d'interesse e fare verbalizzare la sua dichiarazione nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione. L'amministratore in questione si astiene dal partecipare alle discussioni relative all'operazione in questione e dal partecipare al voto. Un tale conflitto d'interesse deve essere segnalato alla successiva assemblea generale degli azionisti prima che questa adotti una risoluzione su qualsiasi altro argomento. Nel caso in cui a causa della presenza di un conflitto d'interessi, non si raggiunga il numero minimo di amministratori per deliberare validamente, il Consiglio di Amministrazione può decidere di sottoporre la decisione sul punto specifico all'assemblea degli azionisti. Nel caso in cui uno o più membri (ma non l'integralità) del Consiglio di Amministrazione abbia un interesse opposto a quello della Società, lo o gli amministratori in questione non saranno conteggiati per la determinazione delle condizioni delle presenze e della maggioranza da rispettare in alla riunione del Consiglio di Amministrazione conformemente all'articolo 8 del presente Statuto.

Le regole in materia di conflitto d'interessi non si applicano nel caso in cui la decisione del Consiglio di Amministrazione riguardi operazioni concluse in condizioni normali.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare o agire validamente solo quando almeno la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata. In caso di parità di voti a favore o contro una delibera, il voto del Presidente sarà preponderante. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche a mezzo videoconferenza o conferenza telefonica a condizione che gli amministratori che abbiano espresso il loro voto con tali mezzi ratifichino successivamente le decisioni assunte sottoscrivendo il processo verbale. Le decisioni sottoscritte da tutti i membri del Consiglio avranno la stessa validità ed efficacia delle decisioni adottate nel corso di una riunione debitamente convocata e tenuta. Le sottoscrizioni potranno essere apposte su un unico documento o su più copie di una identica decisione e potranno essere provate mediante lettera, cablogramma, telegramma, telex, telefax o mezzi analoghi di comunicazione.

ARTICOLO 9 - Processi verbali

I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal presidente pro tempore che presiede la riunione o da due amministratori.

Le copie o gli estratti dei processi verbali da utilizzare nel corso di procedimenti giudiziari o altrimenti, sono sottoscritti dal Presidente o dal presidente pro tempore o da due amministratori o dal segretario o dal suo sostituto.

ARTICOLO 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di compiere tutti gli atti di amministrazione, di disposizione e di esecuzione nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a determinare la politica di investimento della Società nel rispetto delle relative disposizioni normative e dell'oggetto sociale come definito al precedente articolo 3.

Gli investimenti della Società sono costituiti esclusivamente da:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione Europea, regolamentato, in funzionamento regolare, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato che non fa parte dell'Unione Europea o negoziati su

un altro mercato di uno Stato che non fa parte dell'Unione Europea, regolamentato, in funzionamento regolare, riconosciuto e aperto al pubblico: ad esempio una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi paese dell'America, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania;

d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, compresi i valori mobiliari del tipo 144 A come descritti nel "US Code of Federal regulations" Titolo 177, § 230, 144 A purché:

- le condizioni di emissione comportino l'impegno ad introdurre la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o ad un altro mercato regolamentato, in funzionamento regolare, riconosciuto e aperto al pubblico, ad esempio una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi paese dell'America, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania e, per quanto riguarda i valori mobiliari di tipo 144 A, che essi contemplino la promessa di registrazione secondo il "Securities Act del 1933" che prevede il diritto di scambiare questi valori mobiliari con altri valori mobiliari similari registrati negoziati sull'OTC fixed income market americano;

- l'ammissione sia ottenuta non oltre la fine del periodo di un anno dall'emissione e per quanto riguarda i valori mobiliari di tipo 144 A, nel caso in cui lo scambio non si realizzi nell'anno successivo all'acquisizione di questi valori mobiliari, essi siano assoggettati al limite previsto dall'articolo 41 (2) a) della Legge relativi agli organismi d'investimento collettivo;

e) quote di OICVM autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), lettere (a) e (b) della direttiva 2009/65/CE, che siano o no all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea, purché:

- questi altri OIC siano autorizzati conformemente ad una legislazione in base alla quale tali organismi siano sottoposti ad una sorveglianza che la Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (« CSSF ») consideri equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;

- il livello di protezione garantita ai proprietari di quote di questi altri OIC sia equivalente a quello previsto per i proprietari di quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla composizione degli attivi, all'indebitamento, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano corrispondenti a quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE;

- le attività di questi altri OIC costituiscano l'oggetto di relazioni semestrali e annuali in grado di permettere una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni del periodo considerato;

- la proporzione delle attività degli OICVM o di questi altri OIC, di cui è prevista l'acquisizione da parte di ciascun Comparto, e che, conformemente ai loro documenti costitutivi, può essere globalmente investita in quote di altri OICVM o di altri OIC, non superi il 10%;

f) depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o ritirabili e con scadenza inferiore o pari a dodici mesi, purché l'istituto di credito abbia la propria sede statutaria in uno Stato membro dell'Unione Europea o, nel caso la sede dell'istituto di credito si trovi in un paese terzo, sia soggetto a regole prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;

g) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equiparabili che diano luogo a regolamento per contanti, che sono negoziati su un mercato regolamentato del tipo indicato ai suddetti punti a), b) e c); e/o strumenti finanziari derivati negoziati consensualmente («trattativa privata»), purché:

- il sottostante consista in strumenti compresi nel suddetto paragrafo 1) punti da a) a f), in indici finanziari, in tassi d'interesse, in tassi di cambio o in divisa, nei quali ogni comparto può effettuare investimenti conformemente ai propri obiettivi d'investimento, che risultano dalle schede tecniche allegate al prospetto;

- le controparti delle transazioni su strumenti derivati negoziati consensualmente siano istituti soggetti ad una sorveglianza prudenziale ed appartengano a categorie autorizzate dalla CSSF, e

- gli strumenti derivati negoziati consensualmente siano l'oggetto di una valutazione affidabile e verificabile quotidianamente e possano, su richiesta della Società, essere venduti, liquidati o chiusi tramite transazione simmetrica, in qualsiasi momento e al loro giusto valore;

h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e attestati dall'articolo I della Legge riguardante gli organismi di investimento collettivo, per quanto l'emissione o l'emittente di questi strumenti siano essi stessi soggetti ad una regolamentazione mirata a proteggere gli investitori ed il risparmio e che questi strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea degli investimenti, da uno Stato terzo o, in caso di Stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale del quale facciano parte uno o più Stati membri, o

- emessi da una impresa, alcuni titoli della quale siano negoziati sui mercati regolamentati attestati al suddetto paragrafo 1) punti a), b) o c), o

- emessi o garantiti da un istituto soggetto a sorveglianza prudenziale in base ai criteri definiti dal diritto

comunitario, o da un istituto soggetto e conformato a regole prudenziali ritenute dalla CSSF altrettanto rigide quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria, o

- emessi da altre entità appartenenti a categorie approvate dalla CSSF per quanto gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole protettive per gli investitori che siano equivalenti a quelle previste nei suddetti primo, secondo e terzo capoverso, e che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) e che presenti e pubblici i propri conti annuali conformemente alla direttiva 2013/34/UE, sia un'entità che, all'interno di un

gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un'entità che si dedica al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione, che beneficia di una linea di finanziamento bancario.

i) valori mobiliari del tipo "144° for life" a condizione che tali titoli siano ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o su un altro mercato regolamentato ed in funzione regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico e siano conformi alle regole di eleggibilità applicabili.

Inoltre, conformemente all'articolo 45 della legge riguardante gli organismi di investimento collettivo e nonostante i limiti sopracitati, la società è autorizzata ad investire fino al 100% dei patrimoni netti di ciascun comparto in diverse emissioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'unione europea(UE) o da sue collettività pubbliche territoriali o da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali facciano parte uno o più stati dell'UE o da uno stato membro dell'OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), Singapore, Brasile nonché ogni altro Stato non membro dell'UE riconosciuto dall'autorità di tutela lussemburghese e menzionato nel prospetto purché ciascun comparto possieda valori appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e che i valori appartenenti ad una stessa emissione non superino il 30% del valore patrimoniale netto totale del comparto interessato. Tali possibilità saranno utilizzate solo nella misura in cui siano conformi alla politica dei vari comparti.

La Società è autorizzata a valersi di tecniche e strumenti che abbiano per oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, purché il ricorso a tali tecniche e strumenti avvenga in funzione di una buona gestione del portafoglio o che siano destinati a coprire i rischi di cambio e di interessi nell'ambito della gestione del proprio patrimonio o che abbiano come obiettivo la copertura dei rischi legati all'evoluzione dei mercati borsistici.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a creare in qualsiasi momento nuovi comparti investendo in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, depositi o altre attività finanziarie liquide come indicato nell'articolo 41 (1) della Legge relativa agli organismi d'investimento collettivo e di fissarne la politica di investimento o a chiudere, conformemente al seguente articolo 23, qualsiasi comparto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di limitare al 10% delle proprie attività nette la possibilità per un Comparto d'investire in altri OICVM o OIC.

Conformemente alle condizioni definite dall'articolo 181(8) della Legge, relativa agli organismi d'investimento collettivo il Consiglio di Amministrazione può decidere che ogni Comparto della Società può sottoscrivere e detenere Azioni di un altro Comparto della Società (investimento incrociato).

I Comparti che si qualificano come OICVM "alimentatore" devono investire almeno l'85% dei loro attivi netti in un altro OICVM o in un comparto di un OICVM, conformemente alle condizioni enunciate dalle leggi e regolamentazioni lussemburghesi e come definite nel prospetto della Società.

Conformemente alle condizioni definite dalla Legge relativa agli organismi d'investimento collettivo e dalle altre regolamentazioni lussemburghesi applicabili ed in accordo con le disposizioni del prospetto della Società, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a (i) creare nuovi comparti della Società che si qualificano come OICVM feeder (cioè un Comparto che investa almeno l'85% delle proprie attività nette in un altro OICVM o comparto di un OICVM) o che si qualificano come OICVM master (cioè un Comparto che costituisce il fondo madre di un altro OICVM o comparto di OICVM); (ii) convertire qualsiasi Comparto esistente in un OICVM feeder o in un OICVM master secondo i termini della Legge relativa agli organismi d'investimento collettivo, (iii) convertire un comparto che si qualifica come OICVM feeder o OICVM master in un Comparto di un OICVM standard che non è né un OICVM feeder né un OICVM master, o (iv) sostituire l'OICVM master di qualunque dei propri comparti che si qualifica come OICVM feeder con un altro OICVM master.

ARTICOLO 11 - Invalidità

Tutti i contratti o le altre transazioni tra la Società ed altre società o imprese non potranno essere condizionati o invalidati per il fatto che uno o più amministratori o direttori della Società abbia un interesse in tali altre società o imprese o ne sia amministratore, direttore o dipendente, purché tuttavia la Società non acquisti o venda consapevolmente investimenti del proprio patrimonio a suoi direttori o amministratori o ad altra impresa nella quale i propri direttori e amministratori detengano più del 10% delle azioni emesse.

ARTICOLO 12 - Indennizzi

La Società può tenere indenne ogni amministratore o direttore, i suoi eredi, esecutori testamentari ed amministratori dalle spese ragionevoli nelle quali siano incorsi in

relazione ad azioni o procedimenti dei quali siano stati parte in qualità di amministratori o direttori della Società o per essere stati, su richiesta della Società, amministratori o direttori di altri fondi dei quali la Società sia azionista o creditrice e dai quali non avrebbero titolo ad essere tenuti indenni, salvo il caso in cui in esito a tali azioni o processi l'interessato sarà definitivamente condannato per grave negligenza o cattiva amministrazione; in caso di conciliazione stragiudiziale l'indennizzo sarà riconosciuto solo se alla Società sia stato confermato dal proprio consulente legale che l'amministratore o il direttore non è incorso in una tale violazione dei propri doveri. Il diritto all'indennizzo non esclude altri diritti che l'amministratore o il direttore possano vantare.

ARTICOLO 13 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri di gestione ordinaria della Società (ivi incluso il diritto di agire come firmatario autorizzato della Società) ed i poteri di compiere atti ai fini del conseguimento del suo scopo e della definizione della strategia generale della sua gestione a uno o più amministratori e/o a uno o più direttori e/o a uno o più persone fisiche o persone giuridiche che non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società, che possono agire singolarmente o congiuntamente e che possono, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, delegare a loro volta i loro poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può parimenti delegare a persone fisiche o a persone giuridiche dei poteri specifici e determinati. Questi mandati speciali sono conferiti per procura autentica o con scrittura privata.

ARTICOLO 14 - Firme

La Società sarà vincolata per effetto della firma individuale del Presidente o della firma congiunta di due amministratori o della firma individualmente apposta da ciascun amministratore o direttore debitamente autorizzato o della firma individuale di qualunque altro soggetto al quale saranno stati delegati dei poteri da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - Emissione delle azioni

Qualora la Società offra le azioni in sottoscrizione, il prezzo di emissione al quale tali azioni saranno emesse sarà basato sul Valore Patrimoniale Netto come previsto dal successivo articolo 18. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì decidere il prelievo di una commissione di sottoscrizione. L'attribuzione delle azioni sarà effettuata subito dopo il ricevimento del pagamento che dovrà essere effettuato entro due (2) giorni lavorativi bancari successivi al Giorno di Valorizzazione preso in considerazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare discrezionalmente l'ammontare minimo di ogni sottoscrizione per ciascun comparto.

Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione e della Classe/Sotto-classe di azioni a cui fare riferimento sarà il Valore Patrimoniale Netto di questo comparto determinato nel Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo al giorno della ricezione della relativa domanda di sottoscrizione, purché le domande di sottoscrizione siano pervenute il giorno precedente il Giorno di Valorizzazione da considerare nei limiti orari fissati dal Consiglio di Amministrazione. Qualora la domanda sia giunta oltre tale limite orario, il Valore Patrimoniale Netto da prendere in considerazione sarà quello determinato nel Giorno di Valorizzazione successivo.

ARTICOLO 16 - Rimborso delle azioni

Come di seguito specificato, la Società ha il potere di rimborsare le proprie azioni interamente liberate, in qualunque momento, con le sole limitazioni imposte dalla legge.

Ogni azionista della Società ha il diritto di chiedere, in ogni momento, irrevocabilmente il rimborso di tutte o di parte delle proprie azioni. In tal caso, la Società procederà al rimborso di queste azioni salvo che non vi siano sospensioni di tale obbligo di rimborso come previsto dal successivo articolo 18. Le azioni del capitale rimborsate dalla Società saranno annullate.

Ogni richiesta irrevocabile di rimborso di azioni dovrà essere presentata in forma scritta sia direttamente presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo sia tramite l'Agente Collocatore che abbia ricevuto la domanda di sottoscrizione.

Il prezzo del rimborso sarà determinato in base al Valore Patrimoniale Netto della classe/sotto-classe delle azioni del comparto di riferimento, come disposto nel successivo articolo 18, eventualmente diminuito di una commissione di rimborso fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Valore Patrimoniale Netto di riferimento sarà quello immediatamente successivo alla data di ricezione della richiesta di rimborso, purché tale domanda di rimborso sia pervenuta il giorno precedente il Giorno di Valorizzazione di riferimento entro il limite orario determinato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora tale domanda pervenga oltre il limite orario stabilito il Valore Patrimoniale Netto preso in considerazione sarà quello determinato nel successivo Giorno di Valorizzazione.

Tutte le domande saranno soddisfatte rigorosamente in base all'ordine di ricezione delle stesse. Il prezzo di rimborso verrà corrisposto tramite bonifico bancario denominato nella divisa di sottoscrizione entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valorizzazione di riferimento e al ricevimento della documentazione prevista. In alternativa al bonifico bancario, l'azionista può richiedere che il controvalore del rimborso venga messo a disposizione in contanti presso l'Agente Collocatore (Istituto Bancario) che abbia ricevuto la domanda.

La Società ha facoltà di detenere in ogni paese di commercializzazione uno o più conti a proprio nome al fine di accreditare e addebitare le somme sottoscritte o rimborsate nel paese in questione.

Il rimborso delle azioni verrà sospeso in caso di sospensione del Valore Patrimoniale Netto.

Ogni sospensione di rimborso verrà notificata attraverso tutti i mezzi appropriati agli azionisti che abbiano presentato richieste la cui esecuzione sia differita o sospesa.

Qualora gli ordini di rimborso in un giorno superino il limite percentuale fissato dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle azioni emesse di un Comparto, la Società può ridurre proporzionalmente queste domande in modo che il rimborso avvenga fino ad un limite prefissato. La parte rimanente verrà rimborsata il successivo Giorno di Valorizzazione con priorità rispetto agli altri successivi ordini di rimborso.

ARTICOLO 17 - Conversione delle azioni

Ogni azionista può richiedere per iscritto la conversione di tutte o di parte delle proprie azioni di una determinata classe/sotto-classe di un dato comparto, con un numero minimo di azioni di questa classe/sotto-classe e alle condizioni eventualmente previste dal Consiglio di Amministrazione, in azioni della stessa classe/sotto-classe o di altra classe/sotto-classe – nel rispetto dei limiti eventualmente previsti nel Prospetto – di un altro comparto. Il Valore Patrimoniale Netto di riferimento da considerare per ciascun comparto sarà quello immediatamente successivo alla data di ricevimento della domanda di conversione, purché tale domanda pervenga il giorno precedente il Giorno di Valorizzazione di riferimento entro il limite orario determinato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora tale domanda pervenga oltre tale limite orario il Valore Patrimoniale Netto di riferimento sarà quello calcolato nel successivo Giorno di Valorizzazione. La conversione di azioni di una data classe/sotto-classe di un comparto in azioni della stessa o diversa classe/sotto-classe di un altro comparto si può effettuare soltanto qualora il Valore Patrimoniale Netto dei due comparti sia calcolato lo stesso giorno. Agli azionisti che richiedano la conversione tra comparti possono essere addebitate spese amministrative e/o commissioni di conversione.

ARTICOLO 18 - Valore Patrimoniale Netto

Ogni volta che la Società procederà all'emissione, conversione o rimborso delle azioni della Società, il valore dell'azione sarà determinato in base al Valore Patrimoniale Netto delle azioni secondo le modalità definite qui di seguito.

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascuna classe/sotto-classe di ciascun comparto sarà determinato dalla Società o dai suoi mandatari periodicamente, secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi, ed in ogni caso mai meno di due volte al mese, nel(nei) giorno(giorni) lavorativo(lavorativi) bancario(bancari) in Lussemburgo fissato(fissati) dal Consiglio di Amministrazione (il giorno della determinazione del Valore Patrimoniale Netto è indicato nel presente Statuto come "Giorno di Valorizzazione"). Qualora il Giorno di Valorizzazione coincida con un giorno festivo di una borsa o di un mercato costituente il mercato principale per una percentuale significativa degli investimenti di un dato comparto della Società, o un giorno festivo in Lussemburgo, il Giorno di Valorizzazione potrà essere rinviato al primo giorno lavorativo bancario successivo in Lussemburgo, salvo diverso accordo con l'Agente Amministrativo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascuna classe/sotto-classe di ogni comparto sarà espresso nella valuta della classe/sotto-classe del relativo comparto da una cifra per azione e sarà determinato nel Giorno di Valorizzazione, dividendo il Valore Patrimoniale Netto del comparto attribuibile a ciascuna classe/sotto-classe di azioni di questo comparto, rappresentato dalla differenza tra le attività e le passività della classe/sotto-classe da calcolarsi all'epoca fissata dal Consiglio d'Amministrazione o da un

mandatario debitamente autorizzato nel Giorno di Valorizzazione, per il numero di azioni emesse della classe/sottoclasse del comparto stesso in circolazione nel Giorno di Valorizzazione arrotondato per eccesso o per difetto al decimale dell'unità più prossima della divisa di riferimento del comparto scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà per ciascun comparto una massa distinta di attività nette. Nelle relazioni intercorrenti tra gli azionisti, tale massa verrà attribuita alle sole azioni emesse con riferimento al comparto in questione, tenendo conto di un'eventuale ripartizione di questa massa tra le varie classi di azioni.

La Società potrà sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di uno o più comparti, nonché le emissioni, i rimborsi e le conversioni delle azioni nei seguenti casi oltre a quelli previsti dalla legge:

- durante tutto il periodo nel corso del quale un mercato o una borsa nei quali viene negoziata una parte sostanziale degli investimenti di uno o più Comparti della Società, sono chiusi per ragioni che non siano di normale festività o quando le operazioni siano limitate o sospese; o
- qualora il sopravvenire di eventualità che costituiscano una situazione d'urgenza tale che uno o più comparti della Società non possano disporre liberamente d'una parte consistente delle proprie attività o che non possano determinare il loro valore in modo normale e ragionevole, o ancora non possano procedere alla realizzazione di investimenti o al trasferimento dei fondi impiegati in una tale operazione a prezzi e tassi di cambio normali; o
- nel caso in cui i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati nella determinazione del prezzo o del valore degli investimenti di uno o più comparti della Società o dei prezzi o dei valori correnti su un qualsiasi mercato o borsa valori, siano fuori servizio; o
- qualora per qualsiasi ragione, il valore dell'investimento di uno o più comparti della Società non possa essere ragionevolmente determinato con la rapidità e la precisione consueti; o
- qualora restrizioni cambiarie o nel movimento di capitali impediscano l'esecuzione di transazioni per conto della Società o quando le operazioni di acquisto o di vendita delle attività della Società non possono essere effettuate con tassi di cambio normali; o
- su delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di uguaglianza tra gli azionisti e delle leggi e dei regolamenti vigenti, (i) dal momento della convocazione di una assemblea di azionisti che deliberi sulla liquidazione/scioglimento della Società o, (ii) dalla decisione del Consiglio di Amministrazione di liquidare un comparto (iii) durante tutto il periodo nel corso del quale un Comparto sarà incorporato in un altro Comparto o in un altro OICVM (o in un altro comparto di quest'altro OICVM), se tale sospensione si giustifichi a protezione degli azionisti.

Nel caso di circostanze eccezionali, che possano pregiudicare gli interessi degli azionisti o in caso di peculiare numerosità delle richieste di rimborso eccedenti la percentuale fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e precisata nel Prospetto, il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva il diritto di fissare il valore di una azione soltanto dopo avere effettuato, il prima possibile, per conto del Comparto le vendite di valori mobiliari che siano necessarie.

In tal caso, le sottoscrizioni e le domande di rimborso e di conversione in corso verranno trattate in base al valore netto così calcolato.

Gli azionisti che abbiano presentato richieste di rimborso o di conversione verranno informati della sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto al momento della ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Le sottoscrizioni e le domande di rimborso e di conversione in sospeso potranno essere annullate tramite notifica scritta purché questa pervenga alla Società prima della fine della sospensione.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni in sospeso verranno presi in considerazione il primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensione.

Tale sospensione verrà pubblicata dalla Società in modo tale che ogni persona interessata possa essere avvisata in modo adeguato e soddisfacente.

L'attivo della Società comprenderà in particolare:

1. tutti i contanti in cassa o in deposito ivi compresi gli interessi scaduti non ancora riscossi e gli interessi maturati su tali depositi fino al Giorno della Valorizzazione;
2. tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista nonché i crediti (compresi i proventi della vendita di titoli il cui premio non sia ancora stato incassato);
3. tutti i titoli, quote, azioni, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione e altri investimenti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che

costituiscano il patrimonio della Società;

4. tutti i dividendi e le distribuzioni da ricevere dalla Società in contanti o in titoli, nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;
5. tutti gli interessi scaduti non ancora percepiti e tutti gli interessi maturati fino al Giorno della Valorizzazione su titoli appartenenti alla Società, salvo che questi interessi siano compresi nel principale di questi valori;
6. le spese di costituzione della Società, nella misura in cui le stesse non siano state ammortizzate;
7. tutti gli altri attivi di altra natura, comprese le spese pagate in anticipo.

Il valore dell'attivo di ogni classe/sotto-classe di azioni di ogni comparto della Società è stabilito come segue:

1. quello dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea è basato sull'ultimo corso noto in Lussemburgo. Qualora lo stesso valore mobiliare o lo stesso strumento del mercato monetario sia ammesso alla quotazione ufficiale di più mercati, il corso di riferimento sarà quello del mercato principale per questi titoli;
2. per i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario in portafoglio nel Giorno della Valorizzazione e che non siano quotati in una borsa o in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico come specificato nel sub 1., o per i valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati in modo tale che il prezzo determinato in base al punto 1., non è rappresentativo del loro valore reale, questi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario saranno valutati con prudenza e buona fede dal Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato in base al loro valore probabile di realizzo;
3. per i contanti in cassa o in deposito, gli effetti e le cambiali pagabili a vista, i crediti, le spese pagabili in anticipo e i dividendi e per gli interessi annunciati o maturati ma non ancora incassati, il valore preso in considerazione sarà il valore nominale di questi beni, salvo che risulti improbabile incassare questo valore; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo l'ammontare che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno per esprimere il valore reale di questi beni.
4. I contratti a termine e le opzioni sono valutati in base ai corsi di chiusura del giorno precedente nel mercato in questione. I corsi di riferimento sono i corsi di liquidazione nei mercati a termine.
5. Le quote degli organismi di investimento collettivo sono valutate in base al loro ultimo valore netto d'inventario disponibile.
6. Gli swaps sono valutati secondo il loro giusto valore basato sull'ultimo corso di chiusura conosciuto del valore sottostante.

Per le attività che non siano denominati nella divisa di riferimento del comparto in questione, la conversione avverrà sulla base del tasso di cambio medio della divisa in questione.

Verranno costituite delle provvigioni appropriate per tenere conto di costi, spese e di qualunque onere a carico della Società così come dei redditi che derivino dagli investimenti.

Le passività della Società comprenderanno in particolare:

1. tutti i prestiti, gli effetti scaduti e i conti esigibili;
2. tutte le obbligazioni conosciute, scadute o meno, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali venute a termine che abbiano per oggetto pagamenti in contanti o in natura (compreso l'ammontare dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati);

3. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, specialmente quelle costituite al fine di far fronte ad una minusvalenza potenziale di certi investimenti della Società;

4. ogni altra passività della Società, di qualsiasi natura, salvo quelle rappresentate da mezzi propri della Società. Per la valutazione dell'ammontare di queste altre passività, la Società prenderà in considerazione tutte le spese di cui dovrà farsi carico, ivi comprese, senza limiti, le spese di costituzione e di ulteriore modifica dello statuto, le commissioni e le spese pagabili a consulenti di investimento, gestori, contabili, depositari e agenti corrispondenti, agenti domiciliatari, agenti amministrativi, agenti di trasferimento, agenti pagatori o altri mandatari e impiegati della Società, ai rappresentanti permanenti della Società nei paesi in cui sia sottoposta a registrazione, le spese di assistenza giuridica e di revisione dei conti annuali della Società, le spese di promozione, le spese di stampa e di pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, le spese di stampa dei rapporti finanziari annuali e periodici, le spese delle sedute delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di viaggio ragionevoli degli amministratori e direttori, i gettoni di presenza, le spese delle dichiarazioni di registrazione, tutte le imposte e i diritti prelevati dalle autorità governative e dalle borse valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso e tutte le altre spese di gestione, ivi comprese le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sopravvenute nel corso dell'acquisto o della vendita di beni o altro e tutte le altre spese amministrative.

Per la valutazione dell'ammontare dei suoi impegni, la Società terrà conto pro rata temporis delle spese amministrative o altro, che abbiano un carattere regolare o periodico.

Nei confronti degli azionisti e dei terzi, ogni comparto sarà trattato come un'entità separata, che genera proprie attività, passività, oneri e spese. Le passività saranno addebitabili solo ai comparti ai quali sono riferite. Le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili ad un comparto specifico saranno addebitati ai diversi comparti in proporzione ai loro rispettivi attivi netti.

Ogni azione della Società in via di rimborso sarà considerata come un'azione emessa ed esistente fino alla chiusura del Giorno di Valorizzazione relativo al rimborso di questa azione e il suo prezzo sarà considerato come un impegno della Società dalla fine del Giorno di Valorizzazione fino al pagamento.

Ogni azione che la Società deve emettere in conformità alle domande di sottoscrizione ricevute sarà considerata come emessa a partire dalla fine del Giorno di Valorizzazione nel quale si determina il prezzo di emissione e il suo prezzo sarà considerato un ammontare dovuto alla Società, fino a che non sia ricevuto dalla stessa.

Nei limiti del possibile, si terrà conto di ogni investimento o disinvestimento decisi dalla Società fino al Giorno della Valorizzazione.

Qualora fosse impossibile o scorretto stabilire la valorizzazione secondo le regole su menzionate, in seguito a circostanze speciali, quali rischi di credito occulti, il Consiglio di Amministrazione o i suoi mandatari hanno facoltà di applicare altri criteri di valutazione generalmente ammessi e verificabili dalla società incaricata della revisione contabile della Società, al fine di una valutazione equa dell'attivo della Società.

In assenza di mala fede, colpa grave o errore manifesto, ogni decisione presa dal Consiglio di Amministrazione o dal suo mandatario in merito al calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle azioni avrà un carattere definitivo e obbligatorio per la Società e i suoi azionisti attuali, passati o futuri. Il risultato di ogni valorizzazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni sarà certificato da un amministratore o da un rappresentante debitamente autorizzato o da un mandatario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - Spese

La Società si farà carico di tutte le spese relative alla sua costituzione e di tutte le commissioni da corrispondere al Gestore degli Investimenti, all'Agente Domiciliatario, alla Banca Depositaria e all'Agente Amministrativo così come a tutti gli Agenti Pagatori in ogni paese di commercializzazione e ad ogni altro prestatore di servizi designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre la Società si farà carico delle seguenti spese:

- ogni imposta imputabile all'attivo, ai redditi e alle spese a carico della Società;

- le commissioni di intermediazione e bancarie abituali dovute per le operazioni della Società;
- i diritti di custodia usuali;
- la remunerazione del Revisore Contabile e dei Consulenti Legali;
- le spese di pubblicazione e di informazione degli azionisti, quali in particolare la stampa di tutti i documenti riguardanti la Società, comprese le dichiarazioni sulla registrazione, i prospetti, le spiegazioni per iscritto a favore di tutte le amministrazioni governative e borse (comprese le associazioni locali degli agenti di cambio), che dovranno essere effettuate in relazione alla Società o all'emissione di azioni della Società; il costo della stampa e dell'invio agli investitori dei rapporti annuali e semestrali nelle diverse lingue richieste e infine il costo della stampa e della distribuzione di tutti gli altri rapporti e documenti necessari in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- ogni spesa di esercizio e di amministrazione della Società, comprendenti in particolare, a titolo esemplificativo, ed in modo non esaustivo, le spese di tenuta della contabilità e del calcolo del Valore Patrimoniale Netto.

Tutte le spese periodiche sono dedotte dai proventi derivanti da operazioni su titoli e infine dall'attivo investito.

Tutte le spese imputabili, direttamente ed esclusivamente, a un dato comparto della Società, saranno sostenute da quest'ultimo. Nel caso in cui non potesse essere stabilito che alcune spese sono direttamente ed esclusivamente da imputare ad un dato comparto, esse saranno sostenute in modo proporzionale da ogni comparto.

Le spese di costituzione iniziali saranno interamente a carico del/i comparto/i aperto/i al momento della costituzione della Società e verranno ammortizzate nel corso di un periodo che non superi i cinque anni. Ogni nuovo comparto ammortizzerà le proprie spese di attivazione in un periodo di cinque anni dal momento della sua istituzione.

ARTICOLO 20 - Anno fiscale e situazioni finanziarie

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Verranno redatti rapporti finanziari distinti per ogni Comparto, nella valuta in cui essi vengono denominati. Per stabilire il bilancio della Società, i diversi stati finanziari della Società verranno addizionati dopo la conversione nella valuta del capitale della Società.

ARTICOLO 21 - Revisore

La Società designerà un revisore contabile per l'esecuzione dei compiti previsti dalla legge. Il revisore sarà scelto dall'assemblea generale annuale degli azionisti e resterà in carica fino a quando il successore non abbia assunto l'incarico.

ARTICOLO 22 - Distribuzione

L'assemblea generale degli azionisti delibererà in merito alla destinazione degli utili (ivi comprese le plusvalenze di capitale nette realizzate) della Società e potrà periodicamente dichiarare dei dividendi o autorizzare il Consiglio di Amministrazione a farlo, a condizione, tuttavia, che il capitale minimo della Società non scenda al di sotto di 1.250.000 euro o di qualsivoglia altro importo minimo previsto dalla legge.

I dividendi possono, inoltre, essere corrisposti attingendo alle plusvalenze nette realizzate dedotte le minusvalenze realizzate e non realizzate o dal capitale della Società. I dividendi dichiarati saranno corrisposti periodicamente nella valuta della classe di azioni interessata o in azioni della Società in base alle modalità e alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione e nei tempi e nei luoghi che il Consiglio di Amministrazione stabilirà.

ARTICOLO 23 - Liquidazione della Società - Liquidazione e fusione dei Comparti

In caso di scioglimento della Società, al procedimento di liquidazione sovrintendono uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea generale degli azionisti che delibera tale scioglimento e che provvede anche in ordine alla determinazione dei loro poteri e del loro compenso.

In caso di liquidazione della Società, sarà sospesa ogni emissione, conversione o rimborso di azioni dopo la pubblicazione del primo avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti finalizzata alla liquidazione della Società. Tutte le azioni in circolazione al momento di tale pubblicazione parteciperanno alla distribuzione dei proventi di liquidazione della Società.

Un comparto potrebbe essere liquidato per decisione del Consiglio di Amministrazione della Società qualora il valore patrimoniale netto del comparto sia inferiore a un ammontare fissato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in caso di sopravvenienza di eventi speciali al di fuori del suo controllo quali eventi politici, economici e militari o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione giunga alla conclusione che il comparto debba essere liquidato a causa delle condizioni del mercato dominante o di altra natura ivi comprese eventuali condizioni suscettibili di influire negativamente sulla possibilità di un comparto di operare in modo economicamente efficiente e tenendo conto del migliore interesse per gli azionisti. In questo caso, il patrimonio del comparto verrà liquidato, i debiti pagati, e i proventi netti della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti in proporzione alle azioni detenute in tale comparto. In questo caso l'avviso di liquidazione del comparto verrà dato per iscritto ai detentori di azioni nominative e verrà pubblicato nel Recueil électronique des sociétés et associations, sul Luxemburger Wort in Lussemburgo ed eventualmente su uno o più quotidiani a maggior diffusione da definirsi da parte del Consiglio d'Amministrazione. Non verrà rimborsata o convertita alcuna azione dal momento della decisione di liquidare un comparto. Ogni somma non reclamata dagli azionisti verrà depositata, alla chiusura della liquidazione, su un conto aperto presso la Caisse de Consignation a favore dell'avente diritto e sarà considerata abbandonata alla scadenza del termine legale applicabile in conformità con le disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Un comparto potrà fondersi con un altro comparto della Società o con un altro comparto di un altro OICVM per decisione del Consiglio di Amministrazione della Società qualora il valore dell'attivo netto del comparto scenda al di sotto di un ammontare minimo fissato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in caso di sopravvenienza di circostanze speciali al di fuori del suo controllo quali eventi politici, economici e militari o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione giunga alla conclusione che il comparto debba essere fuso a causa delle condizioni del mercato dominante o di altra natura ivi comprese eventuali condizioni suscettibili di influire negativamente sulla possibilità di un comparto di operare in modo economicamente efficiente e tenendo conto del migliore interesse per gli azionisti in conformità con il capitolo 8 della Legge relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà la data effettiva di fusione della Società con un altro OICVM in conformità con l'articolo 66 (4) della Legge relativa agli organismi d'investimento collettivo.

ARTICOLO 24 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea generale degli azionisti con i quorum e secondo le modalità di voto previste dalla legge del Lussemburgo.

ARTICOLO 25 - Legge applicabile

Per quanto non regolato dal presente Statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nella legge del 1915 e successive modificazioni sulle società commerciali ed alla Legge relativa agli organismi di investimento collettivo.

Traduzione fedele del documento originale